

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 31/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente, nel giugno 2015, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 31.1.2011, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolto all'Arbitro, al quale ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 1.784,95, oltre interessi legali e spese legali, così quantificati: euro 2,86 per commissione dell'intermediario mutuante mandante, detratta la somma di euro 197,34 rimborsata in sede di estinzione anticipata; euro 517,86 per commissione dell'intermediario mandatario; euro 1.001,00 per provvigione; euro 120,23 per premi assicurativi non goduti dedotta la somma di euro 440,33 offerta in rimborso; euro 143,00 per rimborso rata relativa alla mensilità di luglio 2015.

Costitutosi, l'intermediario si è opposto alle pretese della cliente, eccependo: 1) la congruità dei rimborsi già disposti in sede di anticipata estinzione e la propria disponibilità a riconoscere un'ulteriore somma di euro 351,76, frutto di una determinazione effettuata con il criterio del *pro-rata temporis* (tenendo conto delle 69 rate residue e non di 70 come indicato dalla ricorrente); 2) quanto alle commissioni di intermediazione, la loro natura *up-front*, essendo le stesse legate alla fase prodromica alla stipulazione del contratto, come chiaramente indicato in contratto, esistendo, peraltro, *“una granitica giurisprudenza ed*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anche orientamento costante dell'Arbitro Bancario Finanziario secondo cui le commissioni di agenzia, mediazione, collocazione et similia, sono remunerative di un'attività up-front"; 3) quanto al premio assicurativo, la circostanza che la compagnia assicurativa ha rimborsato, in data 04/02/16, l'importo di euro 440,33, determinato in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22 comma 15 quater e comma 15 quinquies, della l. 221/2012; 4) quanto alla richiesta di ristoro della quota insoluta, la circostanza di aver già comunicato alla ricorrente l'esistenza di tale quota da rimborsare; 5) quanto alla richiesta relativa alle spese legali, la non obbligatorietà dell'intervento di un legale, potendo la ricorrente ottenere quanto richiesto rivolgendosi direttamente all'intermediario. Ciò premesso, parte resistente ha concluso manifestando *"la propria disponibilità al rimborso dell'importo di € 351,76, a titolo di commissioni nonché della somma di € 143,00 a titolo di rimborso della rata, data per insoluta in sede di estinzione anticipata e, successivamente, effettivamente incassata. Offre, infine, la somma di € 20,00, a ristoro di quanto versato per la presentazione dell'odierno ricorso"* e chiedendo, quindi, di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dalla ricorrente.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, questo Collegio ritiene di applicare l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Ebbene, va anzitutto precisato che le parti non sono concordi sull'individuazione della rata in corrispondenza della quale sarebbe stato estinto il finanziamento: il ricorrente afferma di aver calcolato l'importo richiesto considerando n. 70 quote residue; viceversa, l'intermediario afferma che le quote residue sarebbero pari a n. 69.

Senonché, considerando che la scadenza del primo pagamento era fissata al 01/04/11 e l'estinzione risulta avvenuta il 30/06/15, il Collegio ritiene di condividere la tesi dell'intermediario per cui l'estinzione sarebbe avvenuta in corrispondenza della cinquantunesima rata. Inoltre, quanto al rimborso della quota relativa alla mensilità di luglio 2015, l'intermediario ha manifestato la propria disponibilità alla retrocessione del relativo importo perché effettivamente addebitato successivamente all'estinzione anticipata.

Tanto precisato, dall'esame della documentazione versata in atti, il Collegio riscontra che la quota parte di commissione dell'intermediario mandante è stata già rimborsata al ricorrente in sede di conteggio estintivo, per euro 197,34, esattamente corrispondente a



quanto dovutogli in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantunesima rata di ammortamento (su centoventi complessive). Quanto invece alla commissione dell'intermediario mandatario, il Collegio deve rilevare che l'opacità della formulazione della relativa clausola contrattuale dipende dall'indistinto riferimento sia ad attività *recurring* (ad es., prestazioni relative all'esecuzione del contratto), sia ad attività *up front*. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, pari ad euro 351,76, al netto dell'importo di euro 158,70 già rimborsato in conteggio estintivo. L'importo risultante, però, corrisponde esattamente alla somma per la quale l'intermediario ha manifestato la disponibilità di restituzione al ricorrente.

Non può invece riconoscersi al ricorrente la quota parte della provvigione dell'agente/mediatore, essendo fondata l'eccezione dell'intermediario resistente, dovendosi ammettere che la relativa clausola contrattuale fa esclusivo riferimento ad attività preliminari alla concessione del prestito ed "*alla conclusione dell'affare*".

In relazione alla domanda di restituzione del premio assicurativo, il Collegio rileva che la compagnia assicurativa ha già rimborsato al ricorrente la somma di euro 440,33, che però non corrisponde a quanto dovuto a tale titolo al ricorrente, al quale, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantunesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), sarebbe spettato l'importo di euro 546,80 a tale titolo. Sicché il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente il residuo importo di euro 106,47 a titolo di rimborso quota parte del premio assicurativo collegato al finanziamento.

Con riguardo poi alla richiesta di rimborso della quota relativa alla mensilità di luglio 2015, il Collegio rileva che l'intermediario ha manifestato la propria disponibilità alla retrocessione del relativo importo, pari ad euro 143,00, perché effettivamente addebitato successivamente all'estinzione anticipata; onde, in virtù di tale ricognizione di debito della resistente, il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti sul punto.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016 ed accordo del 24 giugno 2016). In considerazione di quanto precede, il Collegio non reputa congrue le somme che l'intermediario si è reso disponibile a riconoscere al ricorrente e, pertanto, dichiara l'intermediario tenuto a restituire al ricorrente l'importo di euro 458,23, a titolo di differenze commissione dell'intermediario mandatario e premio assicurativo, oltre interessi legali dalla data del reclamo .

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 458,23, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO